

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2139/79 DEL CONSIGLIO**

del 28 settembre 1979

**che modifica, per quanto concerne il franco francese, la lira italiana, la sterlina inglese, la sterlina irlandese e la corona danese, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2047/79<sup>(4)</sup>;

considerando che a decorrere dal 24 settembre 1979 sono state operate alcune modifiche dei tassi centrali delle monete comunitarie nel quadro del sistema monetario europeo; che, in linea di massima, queste modifiche comportano in taluni Stati membri un aumento degli importi compensativi monetari o la loro introduzione; che è possibile evitare questa conseguenza modificando corrispondentemente i tassi rappresentativi delle monete della Danimarca, della Francia, dell'Irlanda, dell'Italia e del Regno Unito;

considerando che questi tassi devono essere adottati immediatamente per evitare una maggiorazione degli importi compensativi monetari o la loro introduzione in taluni Stati membri; che segnatamente per questo motivo è necessario prevedere un tasso rappresentativo specifico, fino al 15 dicembre 1979, nel settore del vino in Francia e in Italia;

considerando che nel caso del franco francese per il quale per la campagna 1980/1981 sono già previsti tassi rappresentativi, attualmente applicabili nel settore delle carni suine, occorre applicare anche a questi tassi la prevista modifica;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, vista l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

*Articolo 1*

1. Il testo dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77 è sostituito dal testo seguente :

\* 3. In deroga al paragrafo 2, per quanto concerne il franco francese :

a) il tasso rappresentativo di 1 franco francese = 0,182387 ECU è applicabile con effetto dal 1° ottobre 1979 fino al 15 dicembre 1979 per il settore del vino; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione;

b) il tasso rappresentativo di 1 franco francese = 0,179622 ECU è applicabile con effetto :

— dal 16 dicembre 1979 per il settore del vino; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione;

— dal 1° gennaio 1980 per il settore dei prodotti della pesca;

— dal 1° novembre 1979 per quanto riguarda l'olio d'oliva;

— dal 1° ottobre 1979 in tutti gli altri casi;

c) il tasso rappresentativo di 1 franco francese = 0,173343 ECU è applicabile con effetto :

— dal 1° ottobre 1979 per il settore delle carni suine;

— dal 1° luglio 1980 per il settore dell'isoglucosio;

— dal 1° agosto 1980 per il settore delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattealbumina;

— dal 16 dicembre 1980 per il settore del vino; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione;

— dal 1° gennaio 1981 per il settore dei prodotti della pesca;

— dall'inizio della campagna 1980/1981 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna;

— dall'inizio della campagna lattiera 1980/1981 in tutti gli altri casi\*.

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

(4) GU n. L 237 del 21. 9. 1979, pag. 1.

2. Il testo dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 878/77 è sostituito dal testo seguente :

« 4. In deroga al paragrafo 2, per quanto concerne la lira italiana :

a) il tasso rappresentativo di 100 lire italiane = 0,0984327 ECU è applicabile con effetto dal 1° ottobre 1979 e fino al 15 dicembre 1979 per il settore del vino ; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione ;

b) il tasso rappresentativo di 100 lire italiane = 0,0942746 ECU è applicabile con effetto :  
— dal 16 dicembre 1979 per il settore del vino ; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione ;  
— dal 1° gennaio 1980 per il settore dei prodotti della pesca ;  
— dal 1° novembre 1979 per quanto riguarda l'olio d'oliva ;  
— dal 1° ottobre 1979 in tutti gli altri casi ».

3. Il testo dell'articolo 2 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 878/77 è sostituito dal testo seguente :

« 5. In deroga al paragrafo 2, per quanto concerne la sterlina inglese il tasso rappresentativo di 1 sterlina inglese = 1,70148 ECU è applicabile con effetto :

— dal 16 dicembre 1979 per il settore del vino ; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione ;

— dal 1° gennaio 1980 per il settore dei prodotti della pesca ;

— dal 1° novembre 1979 per quanto riguarda l'olio d'oliva ;

— dal 1° ottobre 1979 in tutti gli altri casi ».

4. Il testo dell'articolo 2 bis, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 878/77 è sostituito dal testo seguente :

« 6. In deroga al paragrafo 2, per quanto concerne la sterlina irlandese il tasso rappresentativo di 1 sterlina irlandese = 1,51682 ECU è applicabile con effetto dal 1° ottobre 1979 in tutti i settori ».

5. All'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 8. In deroga al paragrafo 2, per quanto concerne la corona danese il tasso rappresentativo di 1 corona danese = 0,135760 ECU è applicabile con effetto dal 1° ottobre 1979 in tutti i settori ».

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GIBBONS

---